SENT N. 38/2026 DEL 10/10/2026

LIQ CONTR N. 09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido CAMPLI Presidente,

dott. Alessandro CHIAUZZI Giudice Relatore,

dott. Attilio SIMONELLI Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 59 del ruolo generale dell'anno 2026 procedimento unitario, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 1° ottobre 2026;

letto il ricorso del 17 giugno 2026 proposto da **Domenico Di Pace** (C.F. DPCDNC72A31E243R), nato a Guardiagrele il 31 gennaio 1972 e residente in Fara Filiorum Petri, via Campolungo n. 43, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pocobene, in virtù di procura allegata al ricorso, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che all'udienza del 1° ottobre 2026 è comparso il difensore del ricorrente, il quale si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento;

sentito il Giudice Relatore;

Osserva

Premesso che:

con il ricorso indicato Domenico Di Pace ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), allegando la relazione redatta il 17 giugno 2026 dall'avv. Eliodoro D'Orazio, gestore nominato dall'OCC presso la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII;

Firmato Da: ALESSANDRO CHIAUZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2507be33a42f40efb30beeac7c73a478
Firmato Da: GUIDO CAMPLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5485d766d66b1a9d16fab66c7b4da876

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, lett. b), CCII, essendo il ricorrente persona fisica non esercente attività d'impresa, residente in Fara Filiorum Petri;
- che il ricorrente, lavoratore dipendente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, essendo debitore di Fimi S.p.A., in forza del decreto ingiuntivo n. 435/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, di un residuo di € 44.315,72 in linea capitale e di complessivi € 47.509,59 secondo l'atto di precetto in rinnovazione, oltre interessi di mora, a fronte di un reddito netto di circa € 20.500,00 annui e dell'assenza di beni immobili, ed essendo la sua retribuzione sottoposta a pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva n. 64/2026 R.G.E. di questo Tribunale;
- che il gestore ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII e che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- che dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti non risultano iscrizioni, e che dalla Centrale dei rischi e dalla Centrale di allarme interbancaria non risultano segnalazioni;
- che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII e appare ammissibile;

rilevato, quanto alle cause dell'indebitamento, che il debito deriva dalla fideiussione prestata dal ricorrente in favore della Kombimodal S.r.l., di cui è stato amministratore dal 19 dicembre 2017 al 6 marzo 2020, a garanzia del prezzo dell'acquisto di tre trattori stradali effettuato dalla società nel 2018 presso Fimi S.p.A. per € 183.000,00, oltre a riparazioni per € 7.579,23, prezzo in larga parte regolato con effetti cambiari rimasti insoluti; che all'esito del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società e dei fideiussori, Fimi S.p.A. ha ottenuto nel 2021 l'assegnazione della somma di € 26.403,86 giacente sul conto corrente del ricorrente (procedura n. 628/2021 R.G.E. di questo Tribunale) e ha successivamente promosso la procedura esecutiva n. 64/2026 R.G.E.;

rilevato, altresì, che la relazione del gestore, pur individuando correttamente la fonte dell'indebitamento, non ne ricostruisce lo svolgimento e afferma, senza motivazione, che la condotta del ricorrente non è riconducibile a dolo o colpa grave; che dagli atti risulta che il ricorrente percepiva compensi dalla società garantita negli anni 2018 e 2019, sicché non può

Firmato Da: ALESSANDRO CHIAUZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2507be33a42f40efb30beeac7c73a478
Firmato Da: GUIDO CAMPLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5485d766d66b1a9d16fab66c7b4da876

essere recepita la prospettazione di una garanzia prestata per mero spirito di collaborazione; che restano da accertare il contenuto e la data della fideiussione, l'eventuale partecipazione del ricorrente al capitale della società, la situazione di questa al momento della prestazione della garanzia e i rapporti con gli altri garanti; che tali profili, che non incidono sulla sussistenza dei presupposti dell'apertura, nella quale la meritevolezza del debitore non costituisce requisito, restano impregiudicati ai fini della valutazione delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 CCII e devono essere approfonditi dal liquidatore;

rilevato che le questioni relative all'esistenza e all'ammontare del credito di Fimi S.p.A., comprese quelle oggetto dell'ordinanza resa il 7 aprile 2026 nella procedura esecutiva n. 64/2026 R.G.E., saranno esaminate in sede di accertamento del passivo;

osservato che, quanto all'attivo, il ricorrente non è titolare di beni immobili, è proprietario dell'autovettura Renault Clio targata FF260HS, immatricolata nel 2016, e mette a disposizione dei creditori la parte della retribuzione eccedente quanto occorre al suo mantenimento, indicata dal gestore in non meno di € 500,00 mensili oltre all'intera tredicesima mensilità; che, inoltre, dall'autocertificazione prodotta risulta la titolarità della polizza Mediolanum Premium Plan 2.0 n. 00040379663, non considerata né nel ricorso né nella relazione, e che il ricorrente, avendo subito l'assegnazione di somme in favore del creditore garantito, può essere titolare di azioni di regresso nei confronti della debitrice principale e dei confideiussori, ai sensi degli artt. 1950 e 1954 c.c.; che la natura della polizza, l'acquisibilità del relativo valore e l'utilità delle azioni di regresso dovranno essere verificate dal liquidatore;

considerato che, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, deve essere escluso dalla liquidazione quanto occorre al mantenimento del ricorrente; che questi percepisce una retribuzione netta di circa € 1.580,00 mensili per tredici mensilità; che egli vive, senza oneri di locazione, nell'abitazione di proprietà dei genitori, i quali dispongono di redditi pensionistici propri, contribuendo alle spese comuni; che il fabbisogno indicato dal gestore, pari alla quota di spese familiari riferibile al ricorrente, è di € 1.030,00 mensili, importo superiore al parametro di cui all'art. 283, comma 2, CCII per un nucleo di un componente e coerente con la richiesta del ricorrente; che, pertanto, il limite di cui alla norma citata può essere determinato in € 1.030,00 netti mensili per dodici mensilità, con acquisizione alla procedura delle somme eccedenti e dell'intera tredicesima mensilità;

considerato che l'autovettura, di modesto valore, è necessaria al ricorrente per raggiungere il luogo di lavoro e per l'assistenza ai genitori conviventi, sicché sussistono gravi e specifiche

Firmato Da: ALESSANDRO CHIAUZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2507be33a42f40efb30beeac7c73a478
Firmato Da: GUIDO CAMPLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5485d766d66b1a9d16fab66c7b4da876

ragioni per autorizzarne l'utilizzo ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, ferma la sua inclusione nel patrimonio di liquidazione e salva diversa determinazione del Giudice Delegato;

ritenuto, infine, che le domande volte a inibire le azioni esecutive e cautelari e la prosecuzione dei pignoramenti in corso sono assorbite dagli effetti che conseguono per legge all'apertura della procedura ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII; che la domanda di sospensione di fermi amministrativi è priva di oggetto, non risultandone iscritti; che la domanda di esdebitazione è prematura, dovendo essere proposta e valutata nei tempi e alle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII;

p.q.m.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Domenico Di Pace** (C.F. DPCDNC72A31E243R), nato a Guardiagrele il 31 gennaio 1972 e residente in Fara Filiorum Petri, via Campolungo n. 43;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, nella persona del gestore avv. Eliodoro D'Orazio, con studio in Chieti, via N. Nicolini n. 33, salvo eventuali cause di incompatibilità;

ORDINA

al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco aggiornato dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti, la documentazione relativa alla polizza Mediolanum Premium Plan 2.0 n. 00040379663, con l'indicazione del valore di riscatto e dei premi versati, gli estratti dei rapporti bancari e finanziari intrattenuti negli ultimi due anni e le buste paga dell'anno 2026;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA

Firmato Da: ALESSANDRO CHIAUZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2507be33a42f40efb30beeac7c73a478
Firmato Da: GUIDO CAMPLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5485d766d66b1a9d16fab66c7b4da876

il debitore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, a utilizzare l'autovettura Renault Clio targata FF260HS, con oneri di manutenzione, assicurazione e tassa automobilistica a suo carico, salva diversa determinazione del Giudice Delegato;

Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

che il Liquidatore comunichi la presente sentenza al Giudice dell'esecuzione della procedura n. 64/2026 R.G.E. di questo Tribunale e ai terzi pignorati La Tecnomeccanica Sud S.p.A. e Banca Mediolanum S.p.A., e acquisisca alla procedura le somme accantonate e non ancora assegnate, salvi i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione;

FISSA

ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in € 1.030,00 netti mensili per dodici mensilità; le somme eccedenti, ivi compresi l'intera tredicesima mensilità, arretrati e premi, sono acquisite alla procedura e devono essere versate dal debitore sul conto corrente che il Liquidatore aprirà a nome della procedura;

DISPONE

che il Liquidatore, oltre agli adempimenti di cui agli artt. 270, comma 4, e 272 CCII, riferisca al Giudice Delegato, entro il termine previsto per il deposito del programma di liquidazione: a) sulla natura della polizza Mediolanum Premium Plan 2.0 n. 00040379663, sul suo valore di riscatto e sulla sua acquisibilità alla procedura; b) sul contenuto e sulla data della fideiussione prestata in favore di Fimi S.p.A., sul ruolo e sulle eventuali partecipazioni del debitore nella Kombimodal S.r.l., sulla situazione di questa al momento della prestazione della garanzia e sui rapporti con gli altri garanti; c) sulla solvibilità della Kombimodal S.r.l., di Annalisa Iezzi e di Remind Logistics S.r.l. e sull'utilità dell'esercizio delle azioni di regresso spettanti al debitore, anche ai fini di cui all'art. 274 CCII;

Firmato Da: ALESSANDRO CHIAUZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2507be33a42f40efb30beeac7c73a478
Firmato Da: GUIDO CAMPLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5485d766d66b1a9d16fab66c7b4da876

DICHIARA

non luogo a provvedere sulle domande di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari e di sospensione dei pignoramenti e dei fermi amministrativi, e inammissibile, in quanto prematura, la domanda di esdebitazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Pubblico Registro Automobilistico, a cura del Liquidatore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Chieti, 7 ottobre 2026

Il Presidente

(dr. Guido Campli)

Il Giudice est.

(dr. Alessandro Chiauzzi)

Firmato Da: ALESSANDRO CHIAUZZI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2507be33a42f40efb30beeac7c73a478
Firmato Da: GUIDO CAMPLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5485d766d66b1a9d16fab66c7b4da876